

Anche Vacca al premio della «Valle dei Trulli»

Giuseppe Giacobbo, Mario Ciancio Sanfilippo, Giuseppe Vacca, Mario Corona, Ernesto Ferrero e Antonio Prete: sono questi i vincitori del premio nazionale «Valle dei Trulli», giunto quest'anno alla sua sedicesima edizione. Il premio, presieduto da Vinicio Aquario, si divide in diverse sezioni tematiche come la narrativa, il nuovo meridionalismo, l'opera speciale, la saggistica letteraria e quella sociopolitica, la traduzione. In passato, tra gli insigniti, anche Volponi, Celati, Sanguineti, Dorflès, Manganelli, Lombardi Satriani. I premi di questa edizione saranno consegnati in una cerimonia ufficiale il prossimo 9 ottobre a Alberobello. Gli eletti di quest'anno: Giuseppe Giacobbo ha vinto per la sezione narrativa con «Storia di noi di-

spersa» (Marsilio); Mario Ciancio Sanfilippo, editore e presidente della Fieg, si è invece imposto nella sezione dedicata al nuovo meridionalismo; ex aequo Ernesto Ferrero con «Barbablu» e Antonio Prete con «Finitudine e infinito» si sono piazzati per la saggistica letteraria; Giuseppe Vacca ha vinto la sezione di saggistica socio-politica con «Da un secolo all'altro»; la miglior traduzione è quella di Mario Corona per «Foglie d'erba 1855» di Walt Whitman.

I premi speciali «Valle dei Trulli» saranno invece stati assegnati a Pasquale Maffeo, Giovanni Papapietro, Mimma Sanzi, Vito Radio, Pasquale Satalino. La targa d'onore andrà a Angelo Masciulli e Mino Marzulli.



Contributi illeciti
In un articolo su «Micromega» Piercamillo Davigo spiega perché depenalizzarlo minerebbe la convivenza civile

Partiti, finanziamenti e trasparenza

PIERCAMILLO DAVIGO

Nel dibattito politico-giornalistico sul reato di finanziamento illecito dei partiti circolano asserzioni totalmente infondate.

Queste affermazioni, ripetute senza essere mai smentite, hanno determinato il sorgere di una credenza diffusa sulla base della quale si richiedono o si propongono riforme della legislazione vigente, depenalizzazione o amnistie. La falsità delle premesse vizia l'intero dibattito e alimenta notevole confusione.

Gli assunti errati continuamente ripetuti possono essere riassunti nelle seguenti proposizioni:

«La legge vieta il finanziamento privato, così impedendo lo sviluppo della democrazia, alla quale i partiti sono indispensabili».

«Il reato di finanziamento illecito contempla e rende punibili condotte che sarebbero altrimenti licite».

«Vi è un evidente contrasto fra il reato di finanziamento illecito e la speciale normativa sulle campagne elettorali che prevede solo sanzioni amministrative. Per eliminare tale contrasto va depenalizzato il finanziamento illecito».

Ciascuna di queste premesse è erronea.

La materia è disciplinata dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659 le quali prevedono il divieto di erogare contributi ai partiti, a loro articolazioni o a singoli esponenti politici esclusivamente per gli organi della pubblica amministrazione, gli enti pubblici e le società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o da queste controllate.

Invece, in linea di principio e salvo divieto posto da altra norma di legge, qualunque soggetto privato può versare contributi senza alcun limite ad uno o più partiti politici, a loro articolazioni o a singoli esponenti politici.

Se il finanziamento o contributo, anziché da una persona fisica è effettuato da una società, è richiesto soltanto che esso sia deliberato dall'organo sociale competente (vale a dire dall'assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione, dall'amministratore delegato o dall'amministratore unico, secondo le norme statutarie) e che sia regolarmente iscritto in bilancio.

In altri termini il delitto sussiste solo nel caso di erogazione di un finanziamento o di un contributo:

1) da parte di un organo della pubblica amministrazione, di un

ente pubblico o di una società a partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o da questa controllata;

2) nei casi vietati da altre norme di legge;

3) da parte di una società senza la deliberazione dell'organo sociale competente;

4) senza regolare iscrizione a bilancio.

In ogni altro caso è consentito - almeno dal punto di vista della liceità penale - qualunque contributo o finanziamento.

Quando si verifica una delle ipotesi vietate, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa fino al triplo delle somme versate, sia per chi eroga sia per chi riceve i contributi.

Fuori da questi casi vi è l'obbligo di comunicare alla Camera dei deputati i finanziamenti superiori a cinque milioni di lire. La violazione era originariamente prevista come reato, ma - secondo la prevalente opinione - è da ritenersi depenalizzata.

I vincoli posti dalla legge italiana sono molto meno severi di quelli previsti in altri paesi. Negli Usa, ad esempio, vigono limiti rigorosi per i contributi ai candidati alle elezioni: i finanziamenti superiori a mille dollari debbono transitare attraverso appositi organismi denominati comitati di azione politica, tenuti alla massima trasparenza. Le violazioni sono sanzionate duramente eppure vi è la richiesta di regolamentare in modo ancora più severo la materia.

Vale la pena di esaminare distintamente i singoli casi di illecito penale previsti dalla legislazione italiana per chiarire la portata ed evidenziare le ragioni alla base delle disposizioni di legge. La normativa è finalizzata ad evitare l'utilizzo delle cariche ricoperte per attingere a risorse aggiuntive e ad assicurare la trasparenza, così che gli elettori possano conoscere le fonti dei finanziamenti a soggetti politici e quindi gli interessi rappresentati. Il divieto - assoluto - di erogazioni da parte dei soggetti pubblici o di società controllate ha lo scopo di impedire a chi è al vertice di una struttura pubblica di ottenere denaro o altra utilità dalla stessa.

Le altre ipotesi di divieto si desumono volta per volta da singole disposizioni di legge, in genere da altre norme penali. Ad esempio è vietato il finanziamento o contributo quando è il corrispettivo di una corruzione.

L'erogazione da parte di una società senza la deliberazione dell'organo sociale competente consiste in una condotta di appropriazione o di distrazione di fondi o altri beni o servizi del soggetto che la effettua.

La mancata iscrizione dell'erogazione comporta la falsità del bilancio della società.

La polemica

Nessun divieto per i privati

L'articolo qui a fianco, di Piercamillo Davigo, uno dei magistrati di punta del pool Mani pulite, compare sull'ultimo numero di «Micromega», in edicola e in libreria da domani. L'argomento è il finanziamento illecito dei partiti. Davigo fa piazza pulita di alcune credenze erranee, per esempio che sia vietato il finanziamento privato, per riportare il dibattito sui binari di una corretta cultura giuridica. Il finanziamento, ricorda l'autore, è lecito purché abbia i crismi della trasparenza. E ai fautori dell'abrogazione, obietta che in tal caso diventerebbero applicabili norme penali molto più severe di quelle previste dalla normativa speciale. Quanto all'invocata depenalizzazione, verrebbe a creare situazioni aberranti, rendendo anticostituzionali figure come i reati di appropriazione indebita e falso in bilancio. Col rischio, in prospettiva, di affidare all'esecutivo la giurisdizione di violazioni che sarebbero a quel punto solo amministrative. Nello stesso numero sono ospitati un intervento del filosofo americano Richard Rorty su due grandi utopie, il Manifesto e il Vangelo, un saggio di Massimo Cacciari, pagine di diario inedite di Arthur Schnitzler.

erogazioni da parte dei soggetti pubblici o di società controllate ha lo scopo di impedire a chi è al vertice di una struttura pubblica di ottenere denaro o altra utilità dalla stessa.

Le altre ipotesi di divieto si desumono volta per volta da singole disposizioni di legge, in genere da altre norme penali. Ad esempio è vietato il finanziamento o contributo quando è il corrispettivo di una corruzione.

L'erogazione da parte di una società senza la deliberazione dell'organo sociale competente consiste in una condotta di appropriazione o di distrazione di fondi o altri beni o servizi del soggetto che la effettua.

La mancata iscrizione dell'erogazione comporta la falsità del bilancio della società.



Trovato nido di dinosauri

Un gruppo di archeologi boliviani ha scoperto un nido di dinosauro dal quale uscì, 65 milioni di anni fa, un ornitopodo appena nato. Lo testimonierebbero diverse orme, trovate in prossimità del luogo, di appena otto centimetri. La scoperta è stata effettuata nei pressi della località di Quila Quila, a 70 chilometri dalla città di Sucre. Il nido ha una circonferenza di 3,5 metri e nei suoi pressi è stato trovato anche un cranio di dinosauro di circa 50 centimetri, apparentemente un teropodo o un sauropodo. Sono state inoltre rintracciate molte orme di grandezza variabile, da 65 a 120 centimetri. Sembra che la scoperta sia molto importante ed inedita per la paleontologia, poiché le orme e i resti incontrati nelle sue vicinanze appartengono ad animali carnivori, molto più grandi dei titanosauri che, quindi, dovranno essere studiati per determinare la loro esatta specie.

quale «vi è un evidente contrasto fra il reato di illecito finanziamento e la speciale normativa sulle campagne elettorali che prevede solo sanzioni amministrative. Per eliminare tale contrasto va depenalizzato il finanziamento illecito». La normativa speciale in materia elettorale prevede sanzioni amministrative che non eliminano, ma si aggiungono a quelle generali che sono state espresse.

Quali effetti avrebbe l'abolizione della normativa sul finanziamento illecito?

Una pura e semplice abrogazione della legge avrebbe come effetto di rendere applicabili le norme penali generali, più severe sia per gli erogatori sia per i percettori.

Diverse sarebbero invece le conseguenze di una depenalizzazione, che all'evidenza porrebbe gravi profili di legittimità costituzionale. L'amministratore di una società che sottrae beni per finanziare, ad esempio, opere di carità e che omette di indicare tali finanziamenti a bilancio commette i reati comuni di appropriazione indebita e falso in bilancio; chi pone in essere la stessa condotta allo scopo di violare le regole di trasparenza alla base del funzionamento della democrazia, commetterebbe un semplice illecito amministrativo.

La violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione della repubblica sarebbe plateale. Di conseguenza ogni imputato di appropriazione indebita o di falso in bilancio potrebbe eccipire la violazione dell'art. 3 della Costituzione, con buone probabilità di vedere accolta l'eccezione. Poiché una sentenza della Corte costituzionale non potrebbe ripristinare una sanzione penale (quanto meno per i fatti commessi dopo la depenalizzazione), rischierebbero di cadere le norme penali comuni. L'Italia sarebbe così, forse, l'unico paese al mondo dove le condotte di appropriazione indebita e di falso in bilancio non sono sanzionate penalmente.

Questo significa che - ad esempio - non vi sarebbe più alcuna possibilità di individuare e reprimere i comportamenti infedeli di chi maneggia denaro altrui, dagli amministratori e dirigenti di società ai casieri delle banche. Inoltre la depenalizzazione porrebbe problemi molto seri riguardo all'accertamen-

to e alla repressione di queste condotte. Chi dovrebbe individuare le violazioni e applicare le sanzioni amministrative? I fatti previsti come reato sono accertati dagli organi giudiziari, i quali godono di garanzie di indipendenza, mentre le violazioni amministrative sono accertate dalla pubblica amministrazione che dipende invece dall'esecutivo, espressione della maggioranza parlamentare.

Gli organi amministrativi avrebbero la necessaria indipendenza, la concreta possibilità e gli strumenti investigativi per accertare gli illeciti anche nei confronti degli appartenenti ai partiti di governo?

La previsione di un fatto come reato, infatti, consente l'espletamento di attività investigative che normalmente non rientrano nei poteri degli organi amministrativi: si pensi alle indagini bancarie. Sembra più probabile che tutto finisca nella generale impunità grazie alla mancanza di ogni efficace controllo.

A parte le conseguenze sul funzionamento della democrazia, sorgono anche altri problemi che riguardano la stessa tenuta civile e morale del paese e delle sue istituzioni.

L'autorità non può essere esercitata solo sulla base di rapporti di forza, sono necessari la stima e il rispetto da parte di chi vi è sottoposto. Una classe dirigente, pubblica o privata, per essere credibile, deve accettare almeno gli obblighi e i divieti che incombono al resto della collettività.

Sutherland, uno dei grandi studiosi di criminologia degli Stati Uniti d'America, ha posto una domanda: «Sarebbe ragionevole attendersi dai giovani di un'area urbana condotte più oneste, morali e decenti di quelle che essi riscontrano negli uomini che li governano?».

La risposta a questa domanda segna un discrimine di civiltà. Se si crede nella legge come strumento necessario per rendere vivibile la nostra società, la sua osservanza non può essere imposta solo con la forza ma deve derivare dalla generale condivisione dei valori.

Chi crea situazioni in cui le regole si applicano, di fatto, solo ai soggetti socialmente subordinati e marginali, le trasforma in strumenti di sopraffazione e fornisce giustificazioni a chi le viola.

Un carrello pieno di fascicoli nei corridoi del Tribunale di Milano

COMUNE DI RIMINI

tel. 0541/704111 - telex 563170 - fax 0541/704411

ESTRATTO DI AVVISO DI GARA

Questo Ente intende appaltare i lavori relativi alle «Opere di ristrutturazione ed ampliamento plesso di Montecchio con inserimento di scuola elementare» - per un importo a base d'asta di L. 2.005.484.000 mediante pubblico incanto con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi e sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara a norma dell'art. 21 co. 1 della L. 109/94, con possibilità di presentare offerte solo in ribasso.

Ai sensi del citato art. 21 co. 1 bis saranno automaticamente escluse le offerte la cui percentuale di anomalia è stabilita dal D.M. attuativo del 18.12.97.

I lavori sono finanziati con mutuo contratto con il S. Paolo di Torino in rappresentanza del Creditoop di Roma ed i pagamenti verranno effettuati ogni qualvolta il credito raggiunga la cifra netta di L. 300.000.000.

Categoria ANC richiesta: G1 (istituita con D.M.LL.PP. n. 304/98) per un importo adeguato per poter partecipare, fermo restando l'ammissibilità dei certificati di iscrizione all'ANC alla Categoria 2? ancora validi. Non sono previste opere scorparabili.

È obbligatoria sia la presa visione della documentazione tecnico-amministrativa di progetto e degli elaborati progettuali che quella dei luoghi oggetto dell'appalto. Il disciplinare di gara, unitamente al bando integrale ed al piano di sicurezza e di coordinamento, deve essere obbligatoriamente richiesto, anche tramite fax, al Comune di Rimini - Servizio Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici - Via Rossaspina n. 21 - 47900 Rimini (Tel. 0541/704816 - Fax 0541/704810) con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data del ritiro e comunque entro e non oltre le ore 12,00 del 23.10.98. Le offerte redatte come tassativamente indicato nel bando di gara integrale e nel disciplinare, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 26.10.98 esclusivamente attraverso plico postale raccomandato, sigillato con cerallacca ed indirizzato a: Comune di Rimini - Settore Affari Generali - Servizio Contratti - Piazza Cavour n. 27 - 47900 Rimini (RN). L'apertura delle buste avrà luogo il giorno 27.10.98 alle ore 9,00, presso la sede anzidetta.

Rimini, 22.09.98

Il Dirigente Servizio Progettazione ed Esecuzione LL. PP.
Dot. Ing. Massimo Totti